



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Requisiti generali

1. L'anticipazione della posizione individuale maturata che l'aderente può conseguire da parte del Fondo per specifiche causali é disciplinata dall'art. 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 252/2005.
2. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze dell'aderente.
3. Per ottenere l'anticipazione nei casi di cui al precedente punto 2, ad eccezione delle spese sanitarie, l'aderente deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità contributiva al Fondo. A tali effetti sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale e sempre che questa sia stata trasferita al Fondo.
4. L'anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta dall'aderente, prescindendo da qualsiasi anzianità contributiva.
5. L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:
 - 75% nei casi di cui al precedente punto 2, lettere a), b) e c);
 - 30% nel caso di cui al punto 2, lettera d).

La sussistenza di contratti di "cessione del quinto" nonché di provvedimenti di sequestro o pignoramento notificati al Fondo determina limitazioni o vincoli ai fini delle anticipazioni e quelle a fronte di spese sanitarie sono sottoposte al limite di salvaguardia del quinto in favore della parte creditrice.

6. L'ammontare dell'anticipazione viene calcolato sulla posizione individuale maturata alla data di ricevimento della richiesta da parte del Fondo e viene erogato al netto degli oneri fiscali.

7. Le anticipazioni per spese sanitarie sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento (eventualmente ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali); tutte le altre tipologie di anticipazioni scontano l'aliquota del 23 per cento. Resta ferma la vecchia fiscalità (applicazione della tassazione separata) per i contributi versati anteriormente al 1° gennaio 2007.

8. L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

9. Nel caso di reiterazione della richiesta dell'anticipazione per "esigenze diverse", l'importo massimo erogabile per tale causale non potrà superare il 30% della posizione previdenziale dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte.

10. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente utilizzando l'apposito modulo "Reintegro delle anticipazioni" scaricabile dal sito del Fondo nella sezione "Modulistica".

10. bis Anticipazioni richieste da iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016. NORMA TRANSITORIA.

A norma dell'articolo 48, comma 13-bis, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 (GU n. 294 del 17/12/2016), le domande di anticipazione, di cui agli articoli 2 lett. b) e c), 8 del presente Documento, avanzate da aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, nei Comuni del Centro Italia di cui all'allegato 1, 2 e 2bis del decreto e in allegato al presente documento, sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare. La deroga ha durata triennale e si applica alle domande pervenute al fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019. Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendano usufruire delle previsioni del D.L. n. 189/2016, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata ai successivi articoli 11, 15, 18 e 20, dal certificato di residenza storico ovvero da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in uno dei Comuni indicati nel D.L. n. 189/2016. Se la residenza si trova nei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è necessario inoltre inviare copia della dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, trasmessa all'Agenzia delle Entrate e all'Inps competenti per territorio. Per gli aderenti residenti alla data del 24 agosto 2016 o degli eventi sismici successivi in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 della Legge 229/2016 ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), occorre dare prova mediante apposita perizia asseverata del

nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione

11. L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo, prelevabile dal sito www.astrifondopensione.it nella Sezione "Modulistica", che dovrà essere inviato al Fondo tramite raccomandata A.R., oppure tramite posta certificata all'indirizzo astrifondopensione@pec.it unitamente alla documentazione indicata nel Modulo stesso.

E inoltre possibile, effettuare la richiesta collegandosi al sito internet del Fondo, www.astrifondopensione.it e seguire le istruzioni riportate.

12. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Fondo provvede alla erogazione dell'anticipazione non appena possibile, di norma entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Il versamento avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base del codice IBAN indicato nel modulo compilato dall'aderente

13. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, il Fondo richiede all'aderente la documentazione mancante; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. Decorso 90 giorni dalla richiesta da parte del Fondo della documentazione mancante, in assenza di riscontro, la domanda verrà rigettata e restituita all'aderente.

14. Il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

15. Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione dovuta, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso ("liberatoria") firmata dalla finanziaria creditrice.

16. In presenza di precedenti erogazioni di anticipazioni per le quali non sia pervenuta la relativa documentazione giustificativa (Fatture o Ricevute Fiscali, rogito, ecc) il Fondo procederà all'erogazione di ulteriori anticipazioni dopo aver acquisito la documentazione prevista ovvero dopo il reintegro della posizione.

Documentazione da allegare sempre indipendentemente dalla tipologia di anticipazione

- ⇒ Copia di un documento di identità in corso di validità;
- ⇒ Attestazione della Banca della titolarità del conto corrente da accreditare.

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

17. L'anticipazione verrà riconosciuta anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli. Alla richiesta di anticipazione va allegata la documentazione di seguito elencata:

- ⇒ certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento, come da facsimile presente nella modulistica della richiesta di anticipazione;
- ⇒ fatture o ricevute fiscali in originale o in copia conforme all'originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In via eccezionale, il Fondo accoglierà la richiesta di anticipazione prima della terapia o dell'intervento, sulla base di documentati preventivi di spesa, fermo restando l'obbligo dell'assistito di inviare al Fondo le fatture o ricevute fiscali della spesa effettivamente sostenuta, non appena disponibili;
- ⇒ stato di famiglia, anche in autocertificazione, nel caso in cui la spesa riguardi il coniuge o i figli.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

18. L'anticipazione è concessa per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. L'anticipazione è concessa anche per l'acquisto in cooperativa, la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio, l'acquisto della proprietà superficiaria, con esclusione dell'acquisto della mera nuda proprietà e dell'usufrutto. Sono altresì escluse dall'ambito dell'anticipazione gli acquisti di pertinenze se successivi all'acquisto della prima casa di abitazione.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

- ⇒ copia dell'atto notarile di rogito ovvero del preliminare di vendita registrato;
- ⇒ dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile nonché su altro immobile acquistato godendo delle agevolazioni fiscali situato sul territorio nazionale;
- ⇒ certificato di stato di famiglia (nel caso di acquisto per i figli) attestante il rapporto di parentela, anche sotto forma di autocertificazione.

- ⇒ **dichiarazione in autocertificazione dell'acquirente che intende trasferire la propria residenza nell'abitazione oggetto dell'acquisto entro 18 mesi dal rogito.**

L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della casa di prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte da un figlio o dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia regime di comunione dei beni e l'acquirente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali in materia.

19. In relazione ai tempi di presentazione della domanda di anticipazione, tenuto conto della necessità di una connessione tra la richiesta di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, il Fondo non darà seguito a richieste di anticipazione decorsi 18 mesi dall'acquisto.

Interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

20. L'anticipazione è riconosciuta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, i seguenti documenti:

- ⇒ **copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare. In caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli, va allegato il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela, anche in autocertificazione;**
- ⇒ **copia delle fatture/bonifici attestanti le spese sostenute;**
- ⇒ **copia del contratto di affidamento dei lavori ovvero altro documento o preventivo di spesa accettato dal quale sia riscontrabile l'effettiva volontà di realizzare tali interventi;**
- ⇒ **copia delle autorizzazioni urbanistiche se richieste ovvero dichiarazione in autocertificazione che le stesse non sono necessarie;**
- ⇒ **copia delle delibere condominiali, del relativo contratto e attestazione della ripartizione millesimale in presenza di spese relative a parti comuni del fabbricato.**

Qualora l'anticipazione sia erogata sulla base di un preventivo, resta fermo l'obbligo dell'aderente di produrre tempestivamente copia delle fatture delle spese effettivamente sostenute e della documentazione relativa ai pagamenti utilizzata per fruire delle detrazioni fiscali.

21. Qualora l'anticipazione sia richiesta successivamente al sostenimento delle spese, il Fondo darà seguito alle richieste corredate da fatture e/o ricevute antecedenti non oltre 18 mesi la data della richiesta di anticipazione.

Ulteriori esigenze dell'aderente

22. L'anticipazione, infine, è concessa per ulteriori esigenze personali dell'aderente.

In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa, salvo l'eventuale liberatoria per le cessioni del quinto di cui al precedente punto 15, e la documentazione obbligatoria per tutte le tipologie di anticipazione ovvero:

Copia di un documento di identità in corso di validità;

⇒ **Attestazione della Banca della titolarità del conto corrente da accreditare.**

21. Per esigenze amministrative e nel rispetto delle finalità previdenziali del Fondo non si procederà alla erogazione di tali anticipazioni, nel caso di reiterazione della domanda, qualora l'importo lordo erogabile risulti inferiore a euro 2.000, così come indicato nel punto 9) del presente Documento.

-Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione dal 2 gennaio 2019.

Allegato Comuni interessati dal sisma del 2016

1. Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1.Campotosto (AQ); 2.Capitignano (AQ); 3.Montereale (AQ); 4.Rocca Santa Maria (TE); 5.Valle Castellana (TE); 6.Cortino (TE);7.Crognaleto (TE); 8.Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9.Accumoli (RI); 10.Amatrice (RI); 11.Antrodoco (RI); 12.Borbona (RI); 13.Borgo Velino (RI); 14.Castel Sant'Angelo (RI); 15.Cittareale (RI); 16.Leonessa (RI); 17.Micigliano (RI); 18.Posta (RI).

REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19.Amandola (FM); 20.Acquasanta Terme (AP); 21.Arquata del Tronto (AP); 22.Comunanza (AP); 23.Cossignano (AP); 24.Force (AP); 25.Montalto delle Marche (AP); 26.Montedinove (AP); 27.Montefortino (FM); 28.Montegallo (AP); 29.Montemonaco (AP); 30.Palmiano (AP); 31.Roccafluvione (AP); 32.Rotella (AP); 33.Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34.Acquacanina (MC); 35.Bolognola (MC); 36.Castelsantangelo sul Nera (MC); 37.Cessapalombo (MC); 38.Fiastra (MC); 39.Fiordimonte (MC); 40.Gualdo (MC); 41.Penna San Giovanni (MC); 42.Pievebovigliana (MC); 43.Pieve Torina (MC); 44.San Ginesio (MC); 45.Sant'Angelo in Pontano (MC); 46.Sarnano (MC); 47.Ussita (MC); 48.Visso (MC).

REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49.Arrone (TR); 50.Cascia (PG); 51.Cerreto di Spoleto (PG); 52.Ferentillo (TR); 53.Montefranco (TR); 54.Monteleone di Spoleto (PG); 55.Norcia (PG); 56.Poggiodomo (PG); 57.Polino (TR); 58.Preci (PG); 59.Sant'Anatolia di Narco (PG); 60.Scheggino (PG); 61.Sellano (PG); 62.Vallo di Nera (PG).

2. Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO. 1.Campli (TE); 2.Castelli (TE); 3.Civitella del Tronto (TE); 4.Torricella Sicura (TE); 5.Tossicia (TE); 6.Teramo;

REGIONE LAZIO. 7.Cantalice (RI); 8.Cittaducale (RI); 9.Poggio Bustone (RI); 10.Rieti; 11.Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE. 12.Apiro (MC); 13.Appignano del Tronto (AP); 14.Ascoli Piceno; 15.Belforte del Chienti (MC); 16.Belmonte Piceno (FM); 17.Caldarola (MC); 18.Camerino (MC); 19.Camporotondo di Fiastrone (MC); 20.Castel di Lama (AP); 21.Castelraimondo (MC); 22.Castignano (AP); 23.Castorano (AP); 24.Cerreto D'esi (AN); 25.Cingoli (MC); 26.Colli del Tronto (AP); 27.Colmurano (MC); 28.Corridonia (MC); 29.Esanatoglia (MC); 30.Fabriano (AN); 31.Falerone (FM); 32.Fiuminata (MC); 33.Folignano (AP); 34.Gagliole (MC); 35.Loro Piceno (MC); 36.Macerata; 37.Maltignano (AP); 38.Massa Fermana (FM); 39.Matelica (MC); 40.Mogliano (MC); 41.Monsapietro Morico (FM); 42.Montappone (FM); 43.Monte Rinaldo (FM); 44.Monte San Martino (MC); 45.Monte Vidon Corrado (FM); 46.Montecavallo (MC); 47.Montefalcone Appennino (FM); 48.Montegiorgio (FM); 49.Monteleone (FM); 50.Montelparo (FM); 51.Muccia (MC); 52.Offida (AP); 53.Ortezzano (FM); 54.Petriolo (MC); 55.Pioraco (MC); 56.Poggio San Vicino (MC); 57.Pollenza (MC); 58.Ripe San Ginesio (MC); 59.San Severino Marche (MC); 60.Santa Vittoria in Matenano (FM); 61.Sefro (MC); 62.Serrapetrona (MC); 63.Serravalle del Chienti (MC); 64.Servigliano (FM); 65.Smerillo (FM); 66.Tolentino (MC); 67.Treia (MC); 68.Urbisaglia (MC); **REGIONE UMBRIA.** 69.Spoleto (PG).

2- BIS Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO. 1. Barete (AQ); 2. Cagnano Amiterno (AQ); 3. Pizzoli (AQ); 4. Farindola (PE); 5 Castelcastagna (TE); 6. Colledara (TE); 7.Isola del Gran Sasso (TE); 8. Pietracamela (TE); 9. Fano Adriano (TE).